

STATUTO

PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOVIZZO VI VIA IV NOVEMBRE 23

Numero REA: VI - 183589

Codice fiscale: 01758200248

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

Studio Notarile
Dr. MICHELE COLASANTO
Arzignano (VI) - Corso Garibaldi, 35
Tel. 0444 - 673202

COPIA

Allegato "B"
Raccolta N. 38563
Repertorio N. 166192

STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 (Denominazione e sede) E' costituita la Società cooperativa denominata "PRIMAVERA '85 Cooperativa Sociale". La Cooperativa ha sede in Sovizzo (VI). La Cooperativa aderisce alla Confcooperative - Unione Provinciale di Vicenza. La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale e nei paesi esteri. Art. 2 (Durata) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso, è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. TITOLO II SCOPO - OGGETTO Art. 3 (Scopo mutualistico) La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato e trasparente rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende assicurare ai soci che prestano la propria attività lavorativa continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. Inoltre, per realizzare i propri scopi sociali, la Cooperativa potrà coinvolgere le risorse vive della comunità, in special modo le persone che vogliano svolgere attività di volontariato e i fruitori dei servizi, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514:
--

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, nel perseguimento del fine mutualistico definito all'articolo 3 del presente Statuto e conformemente alla legge 381/91, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera a);

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b).

Le tipologie di svantaggio dettagliate nel prosieguo del presente articolo, le aree di intervento interessate, la professionalità dei soci e la struttura organizzativa della Cooperativa favoriscono interventi funzionalmente collegati tali da consentire l'esercizio coordinato delle attività comprese nelle categorie a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/91.

L'organizzazione amministrativa della Cooperativa, inoltre, consente la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

I servizi e le prestazioni di cui alla lettera a) vengono offerti prevalentemente, ma in via non esclusiva, alle persone in stato di bisogno nelle aree della disabilità fisica, psichica e sensoriale, della psichiatria, degli anziani, dell'infanzia e dei giovani, alle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione e agli immigrati anche richiedenti asilo politico.

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, attività di gestione di:

- centri servizi, centri diurni, strutture semi-residenziali e residenziali, nonché alloggi protetti e case famiglia finalizzate all'assistenza e/o riabilitazione, comunità di accoglienza;

- servizi di assistenza infermieristica, sanitaria e/o sociale, servizi educativi e/o di animazione per minori, anziani,

disabili e in generale per persone in stato di bisogno, anche presso strutture di terzi;

- servizi infermieristici, fisioterapici, logopedistici e sanitari in genere;
- servizi di consulenza psicologica, pedagogica e sanitaria anche nei confronti delle famiglie;
- servizi di riabilitazione e socializzazione;
- servizi di assistenza domiciliare, compresi i servizi complementari;
- produzione e commercializzazione di oggettistica varia, ivi compresi articoli di gioielleria, argenteria e bigiotteria, in conto proprio e conto terzi;
- servizi di trasporto di persone in stato di bisogno e connessi ai servizi sociosanitari ed educativi;
- servizi ai minori e all'infanzia, asili nido, centri infanzia, ludoteche;
- scuole materne, primarie, secondarie e di formazione professionale;
- corsi di formazione anche finalizzati all'integrazione;
- servizi di sostegno educativo, scolastico e di integrazione socioculturale effettuati tanto a domicilio presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture private e pubbliche;
- progetti mirati alla prevenzione del disagio giovanile;
- servizi Informagiovani e Progetti Giovani;
- centri di animazione, aggregazione e integrazione, oratori, strutture sportive, bar, locali di ritrovo e esercizi commerciali;
- interventi educativi e riabilitativi, finalizzati alla realizzazione di percorsi di formazione al lavoro ed integrazione sociale;
- servizi ed attività relativi ai servizi al lavoro, in particolare e a titolo esemplificativo le aree di prestazione sono: accesso e informazione al cittadino, orientamento, valutazione del caso individuale; definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro; mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro; attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo;
- servizi di osservazione, assistenza, orientamento, tutoraggio realizzati anche attraverso tirocini aziendali finalizzati all'inserimento lavorativo anche presso terzi;
- servizi di formazione, consulenza;
- attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti europei ed internazionali;
- attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale anche in collaborazione con Organizzazioni Non Governative;
- attività di informazione ed orientamento;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui si opera.

Con finalità educative, terapeutiche e riabilitative, la Co-

perativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le medesime attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della L. 381/91 di seguito elencate.

Relativamente alle attività di cui alla lettera b), la Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b), con particolare attenzione, ma in via non esclusiva, ai disabili fisici, psichici e sensoriali, alle persone con problematiche psichiatriche, ai minori e alle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione.

I lavoratori persone svantaggiate di cui alla lettera b), compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le seguenti attività:

- gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di bar, di punti di ristoro, di luoghi e strutture d'aggregazione, d'animazione e di socializzazione; di attività di catering;
- gestione di mercatini, di attività e luoghi di scambio di beni nuovi o usati;
- laboratorio artigianale di falegnameria e restauro mobili;
- laboratorio artigianale di legatoria, cornici ed oggettistica varia;
- produzione, lavorazione, assemblaggio in conto terzi e in conto proprio e commercializzazione di manufatti nel settore gioielleria, argenteria, bigiotteria;
- produzione, lavorazione, assemblaggio in conto terzi e commercializzazione di manufatti in genere, in particolare nel settore metalmeccanico e plastico, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, anche di carattere artigianale;
- gestione di punti vendita di beni di propria produzione e di terzi;
- lavori di edilizia e di manutenzione edile a domicilio e presso privati, anche in convenzione con enti pubblici e/o privati;
- servizi di giardinaggio;
- servizi di pulizie;
- servizi di facchinaggio e traslochi;
- servizi di lavaggio automezzi;
- servizi di trasporto di cose e persone anche in via accessoria;

- servizi di custodia e sorveglianza;
- gestione di corsi, seminari e convegni;
- conduzione di aziende agricole, nonché coltivazioni orto-frutticole e/o florovivaistiche, silvicoltura, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette e loro commercializzazione, produzioni varie animali e vegetali per autoconsumo e conservazione, ovvero per agriturismo e vendita;
- gestione di servizi di promozione, supporto, assistenza, orientamento, formazione all'occupazione e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- servizi ed attività relativi ai servizi al lavoro, in particolare e a titolo esemplificativo le aree di prestazione sono: accesso e informazione al cittadino, orientamento, valutazione del caso individuale; definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro; mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro; attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo;
- servizi di osservazione, assistenza, orientamento, tutoraggio realizzati anche attraverso tirocini aziendali finalizzati all'inserimento lavorativo anche presso terzi;
- attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti europei ed internazionali;
- attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale anche in collaborazione con Organizzazioni Non Governative;
- gestione di agenzie di viaggio e turismo, ossia realizzazione di attività di servizi nell'ambito del turismo quali: ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni a scopo culturale e turistico, in Italia e all'estero, destinati a soggetti pubblici e privati;
- gestione di altri servizi nell'ambito del turismo quali: trasporto persone e bagagli, noleggio di mezzi di trasporto, strutture ricettive e di ristorazione;
- formazione e impiego di guide o di accompagnatori per realizzare servizi turistico-ricreativi e di ospitalità in genere.

TITOLO III SOCI E AZIONI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro

attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e, comunque, per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del pre-

sente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento in cooperativa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione a socio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
- e) l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscri-

vere, il quale non dovrà, comunque, essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli articoli 38 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del C.d.A. (Consiglio di Amministrazione) su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del C.d.A. nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal C.d.A., chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il C.d.A. nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione

della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 (Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque).

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
- e) che cessi l'utilizzo dei servizi effettuati dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli

scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci. Con riferimento ai soci cooperatori, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono, in particolare, i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) nel caso di socio cooperatore con rapporto di lavoro subordinato, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno;

g) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 assemblee consecutive;

h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni

dal ricevimento della comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10 lettera b), d) e h) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-

stiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 C.C..

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00 (venticinque) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 20.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

• il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI

Art. 20 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;
2. dalla riserva legale formata con la quota degli utili ad essa destinata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio d'esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
4. dalla riserva straordinaria;
5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di altri strumenti finanziari

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri da soli o combinati tra loro:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica \ professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

a) ASSEMBLEA

Art. 24 (Convocazione)

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

In alternativa, l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge, ovvero sul quotidiano locale "Il Giornale di Vicenza".

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 25 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17;
3. procede alla nomina degli amministratori;
4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria può, inoltre, essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione eventualmente richieste dallo statuto per

il compimento di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

L'assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 26 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci, anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c..

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Art. 27 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal Vice-Presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per

allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 28 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante di Confcooperative - Unione Provinciale di Vicenza alla quale la Cooperativa è aderente.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 29 (Consiglio di Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 15, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.

Art. 30 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste

dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o telefono, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 35 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

d) IL CONTROLLO CONTABILE

Art. 36 (Controllo contabile)

In assenza del Collegio sindacale ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c..

TITOLO VIII

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Art. 37 (Clausola di Conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio

dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative.

Art. 38 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c. ;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato a norma di legge;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle cooperative per azioni.

Inoltre, per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

F.TO: LUCIANO BEDIN

F.TO: MICHELE COLASANTO NOTAIO (Sigillo)